

Città e capitali nella tarda antichità

A cura di
Beatrice Girotti e Christian R. Raschle

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

STUDI E RICERCHE

COMITATO DI DIREZIONE

Monica Barsi

Claudia Berra

Fabio Cassia

Francesca Cenerini

Iole Fagnoli

Roberta Lanfredini

Marita Rampazi

Le opere pubblicate nella Collana
sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori.

ISSN 1721-3096
ISBN 978-88-7916-945-5

Copyright © 2020

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto
Via Cervignano 4 - 20137 Milano
Catalogo: <https://www.lededizioni.com>

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

In copertina:

Ravenna. Mausoleo di Teodorico
Giornate Europee del Patrimonio 2019
foto di Giovanni Assorati

Videoimpaginazione: Paola Mignanego
Stampa: Litogi

Sommario

Introduzione 7

PARTE I Roma, *caput mundi*

Saint Augustin et Rome: le rendez-vous manqué 15
Stéphane Ratti

Roma nella *Historia Augusta* 33
Tommaso Gnoli

PARTE II Roma *aeterna* e le nuove capitali

L'*aeterna* seconda? Su Costantinopoli e Roma e
sulla legittimazione di Giuliano *romanus* 55
Beatrice Girotti

Constantinople and Rome, Christian Capitals: Discussing Power
between Councils and Emperors (382) 77
María Victoria Escribano Paño

Gérer la pauvreté au VI^e siècle à Constantinople: le cas
de la nouvelle 80 de Justinien 103
Vincent Nicolini

Note sull'istruzione superiore nella Ravenna tardoantica
e alto medievale 119
Giovanni Assorati

PARTE III Capitali, città e socialità

La criminalità comune a Roma e nelle città dell'Occidente:
la repressione del furto in età tardoantica 141
Valerio Neri

Le 'città nobili' della *Historia Augusta* 153
Paolo Mastandrea

<i>Tutela e reficere: aspetti della politica edilizia nel Tardoantico</i> <i>Salvatore Puliatti</i>	177
Una capitale intermittente: la vicenda di Antiochia di Siria nel IV secolo d.C. <i>Marilena Casella</i>	195
La construction édilitaire civile dans les capitales et les cités de l'Égypte tardive (IV ^e -VII ^e siècles): acteurs et financements <i>Christel Freu</i>	217
<i>Sancta ecclesia catholica Syracusana, A.D. 501</i> <i>Alessandro Pagliara</i>	243
<i>I Curatori e gli Autori</i>	255

Tutela e reficere: aspetti della politica edilizia nel Tardoantico

Salvatore Puliatti*

DOI: [https://dx.doi.org/10, 7359/945-2020-puli](https://dx.doi.org/10.7359/945-2020-puli)

RIASSUNTO: Il saggio intende illustrare l'attenzione rivolta in particolare dal giurista Callistrato, in età severiana, ad alcuni orientamenti della politica edilizia di Antonino Pio. Dalla attestazione del giurista in D. 50, 10, 7 emerge con chiarezza una linea rivolta al contenimento delle spese per attività edilizia che privilegia il *tutari* e il *reficere* rispetto alla realizzazione di *operae novae*. Si tratta peraltro di una linea che, come il saggio evidenzia, trova conferma in età tardoimperiale, in particolare attraverso alcuni provvedimenti di Valentiniano I.

ABSTRACT: The essay focuses on the interest shown especially by Callistratus, a jurist of the severian age, for some policy building guidelines of Antoninus Pius. A fragment of Callistratus handed down in D. 50, 10, 7 sheds light on a policy of cost-containment that favors *tutari* and *reficere* more than the creation of *operae novae*. It's a line which, as the essay highlights, finds confirmation in the late imperial age, in particular through some provisions of Valentinian I.

KEYWORDS: Antonino Pio; Antoninus Pius; Callistrato; Callistratus; Roman law; Impero tardoantico; Late Empire; legge romana; Roman law; Valentinian I; Valentiniano I.

È noto come di recente siano state presentate numerose proposte di legge in tema di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato¹. Lo sfruttamento eccessivo del suolo, così come il suo stato di degrado ed eccessiva cementificazione, non rappresenta purtroppo una novità². Spinte al contenimento nell'utilizzo del suolo e al contrasto a

* Università degli Studi di Parma.

¹ In proposito cf. Bencardino 2015, 217-237; Iovino 2015, 491-514 (con bibliografia in argomento).

² Il suolo è una risorsa non rinnovabile che l'uomo, con le sue attività, consuma: le abitazioni, le strade, le ferrovie, i porti, le industrie occupano porzioni di territorio

impieghi di risorse non razionali o dettati da puri intenti speculativi non sono estranee all'esperienza storica e in particolare a quella del mondo romano. Che una disciplina edilizia e specifiche linee politiche di intervento non siano mancate in quell'età è testimoniato non solo dalle norme risalenti (*XII Tavole*) che stabilivano limiti e distanze tra le costruzioni e fissavano criteri e regole secondo cui organizzare l'assetto urbano e rurale³, ma anche dalle numerose disposizioni emanate nel corso dell'età imperiale che estesero le restrizioni poste alla proprietà privata dalla tutela degli interessi dei proprietari finitimi alla considerazione delle ragioni di pubblico interesse legate all'assetto edilizio complessivo dell'ambiente urbano. In quest'ottica particolare rilievo assunse la crescente regolamentazione della costruzione e sopraelevazione degli edifici e dell'uso dei materiali da costruzione, che, se da un lato finì col porre ulteriori limiti alla libera esplicazione del diritto di proprietà, dall'altro intese corrispondere ai disagi che andavano diffondendosi nei centri urbani più congestionati, tra i quali soprattutto Roma⁴. Per ovviare a questi inconvenienti numero-

trasformandole in modo pressoché irreversibile. Il ritmo di questi processi è cresciuto parallelamente allo sviluppo delle economie: quello dell'aumento del consumo di suolo è dunque divenuto un fenomeno globale, ma che risulta più problematico in paesi di antica e intensa antropizzazione come il nostro, in cui, per la scarsità di suolo edificabile, l'avanzata dell'urbanizzazione contende il terreno all'agricoltura e spinge all'occupazione di aree sempre più marginali, se non addirittura non adatte all'insediamento, come quelle a rischio idrogeologico. Non è estranea a questo fenomeno la spinta speculativa giocata sul differenziale di valore dei suoli conseguente allo svuotamento della funzione abitativa della città, con il suo allontanamento dai centri urbani. Uno spazio urbano meno presidiato e un territorio rurale suburbanizzato sono tra i risultati di questo processo. Di qui il largo dibattito generatosi nell'opinione pubblica e la ricerca di strumenti legislativi volti a disciplinare il fenomeno.

³ In forza di tali regole, ad esempio, il proprietario di un fondo non poteva utilizzare il terreno sino al confine, ma doveva lasciare libera per il passaggio una striscia, adiacente al confine, di due piedi e mezzo, sicché tra edifici o fondi confinanti venisse a determinarsi una striscia, libera e inusucapibile, detta rispettivamente *ambitus* o *iter*, di complessivi cinque piedi (cf. *XII Tab.* 7, 4).

⁴ Inizialmente, in particolare quest'ultima, era stata costruita in modo razionale e ordinato, secondo i criteri etruschi e con l'osservanza delle norme decemvirali sulle distanze tra gli edifici. Ma poi, all'indomani del rovinoso incendio gallico del 387, la ricostruzione del centro della città venne realizzata frettolosamente in aperta violazione delle disposizioni vigenti, non tanto per la necessità di approntare in tempi brevi le abitazioni, quanto per l'avidità di alcuni astuti speculatori, che colsero l'occasione dell'emergenza per lucrare lauti guadagni dall'edificazione di case a più piani (*insulae*), prive di adeguati impianti fognari, costruite in economia, con materiali scadenti e senza il rispetto delle distanze legali. Tra l'altro la desuetudine di tali distanze determinò il fenomeno del muro comune, giuridicamente regolato dalle norme sulla comunione. Ne conseguì una situazione insostenibile di sovraffollamento, che, per l'angustia dei vicoli e delle intercapedini e per l'altezza di palazzine dalla pessima statica, cagionò una serie di crolli e di incendi. Se la crescita in altezza degli edifici fu in origine un espediente

se limitazioni furono progressivamente poste, tra Principato e Impero, a specifico carico dei proprietari, in ordine alla costruzione degli edifici urbani e alla libera disposizione degli immobili rustici. Augusto intervenne per vietare la costruzione di edifici più alti di 70 piedi (circa 21 mt), che corrispondevano a un massimo di sei piani⁵. Durante l'epoca di Traiano la massima altezza consentita fu ridotta a 60 piedi, forse proprio a causa di molti crolli⁶. Non si sa tuttavia fino a che punto i costruttori si attennero a questi limiti. È possibile che li rispettassero solo per quel che riguardava le facciate, e che nelle parti rivolte verso l'interno si alzassero altri piani. Ci sono comunque evidenti indizi che attestano l'aggiramento delle prescrizioni⁷ e in seguito fu più volte ribadito l'obbligo di osservare le distanze legali tra le abitazioni. Inoltre nel corso dell'età imperiale si avvertì l'esigenza di preservare l'aspetto dell'edilizia di pregio e allora, per tutelare il decoro urbano, numerosi senatoconsulti e alcune leggi vietarono la demolizione di edifici per riutilizzarne i materiali e l'asportazione di ornamenti dei palazzi⁸.

Se ciò è vero per quanto riguarda l'edilizia privata, non minore incisività assunse l'intervento della normazione imperiale per quanto riguarda l'edilizia pubblica. Sia sotto il profilo del consumo del suolo che sotto quello del decoro urbano le attestazioni dei giuristi ci testimoniano come

comprensibile e sensato, al fine di bilanciare gli alti prezzi delle aree fabbricabili nel centro cittadino (data la loro scarsità) e per contenere il consumo di suolo, e se Vitruvio (*De arch.* 2, 17) poteva verso la fine della Repubblica ancora descrivere le abitazioni dei piani superiori come dotate almeno di «bella vista» – chiudendo tuttavia, *ad maiorem Urbis gloriam*, gli occhi di fronte ai rischi di cui era perfettamente consapevole –, alcuni decenni dopo la speculazione irresponsabile e gli squali dell'edilizia avevano talmente rovinato la qualità e la sicurezza delle *insulae*, che chiunque interpretava la frase di Giovenale, d'una «Roma per la maggior parte basata su deboli pilastri» (*sat.* 3, 1-20), come un'allusione alla precaria stabilità di molte case d'abitazione. In argomento cf. Murga 1976, 153-187; Sargenti 1983, 265-84; Robinson 1992, 29-51; Sargenti 1992, 637-655; AA.VV. 2000, partic. 173-315; Nasti 2006, 161-224; Bottiglieri 2010, 1-28.

⁵ Cf. Strab. *Geog.* V 3, 7; Tac. *Hist.* 2, 71; Gell. *Noct. Att.* 15, 1, 2; Mart. *Epigr.* 1, 117, 7. Per la *lex Iulia de modo aedificiorum*, Rotondi 1912, 447.

⁶ Aur. Vit. *Epit. de Caes.* 13, 13.

⁷ Anche se i 200 stadi – circa 30 mt – menzionati da Marziale (*Epig.* 6, 38, 6) vanno accolti come una licenza poetica. Cf. in proposito Wallace-Hadrill 2000, 173-220, partic. 202-203, ove lo studioso sottolinea come, se da un lato gli imperatori spingevano «per imporre l'ordine», dall'altro le costruzioni private erano «nelle mani di tutta una serie di speculatori privati».

⁸ Interventi già sul finire del I secolo, legati all'attività di ricostruzione dell'area vesuviana, sono testimoniati dai *Sc. 'Osidiano'* e *'Volusiano'* rispettivamente del 47 e del 56 d.C., su cui cf. Buongiorno, *CIL* X, 1401 e il *senatus consultum* 'Osidiano', in *IURA* 58 (2010), 234-251. Per un più ampio esame delle politiche seguite e delle provvidenze poste in essere in età classica e postclassica si veda Franchini 2016, 693-736.

numerose furono le prese di posizione degli imperatori in età del Principato. Da questo punto di vista particolare rilievo assume la figura di Callistrato, uno degli ultimi rappresentanti della giurisprudenza di età severiana, di origine provinciale, attento ai riflessi sociali ed economici dei fenomeni giuridici⁹.

Di questa peculiarità¹⁰ forniscono testimonianza numerosi frammenti a lui riferibili e tra questi a offrire indicazioni particolarmente utili a formulare considerazioni più approfondite riguardo al tema in esame è D. 50, 10, 7:

D. 50, 10, 7 (Call. l. 2 *de cogn.*): *Pecuniam quae in opera nova¹¹ legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.*

⁹ È noto come la personalità di Callistrato si distingua per spiccate note di originalità nel panorama della giurisprudenza di età tardoclassica. La propensione ad affrontare tematiche nuove si collega con le peculiari scelte metodologiche del giurista, volte a offrire precisi inquadramenti sistematici delle materie affrontate. Le trattazioni dedicate allo *ius fisci* e alla *cognitio extra ordinem* rappresentano chiare manifestazioni di queste tendenze proponendo uno sforzo significativo di sistemazione organica di quelle materie, cui sul finire del Principato con più attenzione e più adeguata maturità si rivolgeva la riflessione giurisprudenziale. Una chiara indicazione delle linee di tendenza della produzione del giurista e degli orientamenti prevalenti da lui seguiti in Bonini 1964, 6 e 11-28, che già nelle pagine introduttive precisa come in Callistrato si delinei «una personalità ricca di interessi nuovi, formatasi a stretto contatto con la pratica provinciale, ma tendente ad elevarsi ad una visione unitaria e meditata dei fenomeni vissuti, e addirittura ad una loro sistemazione didattica». Considerazione del rilievo assunto in questi scritti del giurista dai profili di trattazione organica della materia in Puliatti 1992, 24-34, ove, con riferimento a *De cognitionibus*, si sottolinea come la sistemazione non si esaurisca nello schema classificatorio delle singole realtà istituzionali su cui si struttura il processo, ma aspiri a una prospettiva di natura teorica, implicante un'operazione di logica giuridica capace di trascendere quelle stesse realtà.

¹⁰ In quest'ottica anche la legislazione imperiale perde il proprio carattere contingente per inserirsi in un più armonico quadro degli istituti considerati e su di essa non manca di esercitarsi lo sforzo interpretativo di Callistrato, con risultati talvolta più efficaci e acuti di quelli offerti da altri giuristi, ottenuti attraverso il ricorso ad analogie e adattamenti spesso assai arditati. Accanto a queste linee di tendenza un'altra caratteristica metodologica della trattazione di Callistrato emerge con notevole evidenza dai suoi scritti: l'interesse del giurista per un esame dei problemi giuridici più completo di quello esclusivamente formale. È in questo quadro che particolare rilievo assume l'attenzione per gli aspetti sociali ed economici delle questioni esaminate. Proprio questo dato costituisce una delle componenti più nuove e importanti della personalità del giurista. Così Bonini 1964, 67.

¹¹ Per il problema della soppressione del termine *nova* dal brano di Callistrato in conseguenza del contrasto ravvisato con la disciplina di D. 50, 8, 7 (5) di Paolo cf. Bonini 1964, 73 e n. 60.

Nel frammento Callistrato affronta il problema della convertibilità del *modus* apposto a un legato a favore di una comunità¹². Il giurista si rifà in proposito a un rescritto di Antonino Pio, il quale stabiliva che le somme legate per nuove opere dovessero essere piuttosto impiegate nel restauro di quelle esistenti anziché nell'iniziare altre¹³. L'ammissibilità della conversione, sia pure dietro autorizzazione imperiale, appare dunque confermata attraverso il riferimento al testo della disposizione antonina¹⁴. Anzi, il giurista si distacca dalla precedente impostazione seguita in proposito da Aburnio Valente (fine I - inizio II sec.), che nella sua opera *de fideicommissis* aveva accentuato l'indirizzo della inconvertibilità mitigata dal possibile intervento imperiale:

D. 50, 8, 6 (4) (Val. 2 *fideic.*): *Legatam municipio pecuniam in aliam rem quam defunctus voluit convertere citra principis auctoritatem non licet. Et ideo si unum opus fieri iusserit, quod Falcidiae legis interventu fieri non potest, permittitur summam, quae eo nomine debetur, in id, quod maxime necessarium rei publicae videatur, convertere: sive plures summae in plura opera legantur et legis Falcidiae interventu id quod relinquatur omnium operum exstructioni non sufficit, permittitur in unum opus, quod civitas velit, erogari ...*

Proprio in apertura del frammento da lui dedicato all'argomento Callistrato accentua invece, mettendola in evidenza, la diversa linea preferita¹⁵, ossia il profilo della convertibilità, a testimonianza della sua ormai acquisita praticabilità, richiamando la disciplina favorevole stabilita dall'intervento imperiale in proposito¹⁶. Il giurista non si ferma però al

¹² Quello di disporre un legato a favore di una città onerandola contestualmente dell'incarico di eseguire determinate prestazioni era la modalità usuale utilizzata per la destinazione di beni economici al perseguimento di finalità di utilità collettiva; la perpetuità dell'ente onerato assicurava infatti la continuità della prestazione richiesta. Attestazioni circa disposizioni di questa natura e del regime relativo in D. 30, 122 pr. (Paul. 3 *reg.*) e in D. 30, 117 (Marc. 13 *inst.*). Più ampi richiami in Vocia 1967, 424 e n. 96.

¹³ La datazione del rescritto rimane incerta e lo stesso tenore letterale del testo imperiale così come riportato dal giurista, in forma indiretta, ha suscitato perplessità. In proposito cf. Bosso 2006, 277-286.

¹⁴ In proposito per la riferibilità del testo in esame e più in generale dell'opera di Callistrato ad aree periferiche cf. Talamanca 1976, 146-159.

¹⁵ La presa di posizione del giurista ricordato, nell'opera *De fideicommissis*, appartiene peraltro a epoca assai più risalente rispetto alla soluzione proposta da Callistrato nel *De cognitionibus*. Per l'applicazione dei limiti della *lex Falcidia* nel legato *ad opus publicum faciendum* con riguardo alla politica imperiale seguita in età severiana e in particolare alle linee rigide osservate da Alessandro Severo cf. Nasti 2006, 204-212.

¹⁶ L'affermazione del principio della convertibilità era frutto di una evoluzione storica di cui peraltro non è possibile ricostruire i particolari. In proposito cf. Suet. *Tib.* 31; D. 33, 2, 16 (Mod. 9 *resp.*); D. 33, 2, 17 (Scaev. 3 *resp.*); D. 50, 8, 1 (Ulp. 10 *disp.*).

semplice richiamo del rescritto di Antonino Pio, ma si propone di evidenziare come fossero necessarie precise ragioni per giustificare l'ammissibilità della conversione. A questo fine a essere sottolineati sono proprio i fattori economici, a testimonianza della importanza loro assegnata da Callistrato. E così egli precisa come vadano ricercati nella presenza sufficiente di opere nella città e nell'insufficienza di denaro per il loro restauro i criteri di cui tener conto nella concessione dell'autorizzazione imperiale¹⁷. Il rescritto pone dunque come prioritaria un'esigenza di razionalizzazione delle risorse e di risparmio dei mezzi utilizzabili in realizzazioni pubbliche, mettendo in luce non solo la particolare attenzione dedicata dal giurista a quegli aspetti, ma anche l'interesse partecipe per le linee programmatiche seguite dall'imperatore in questo campo¹⁸. Una considerazione delle medesime problematiche non era mancata nella riflessione giurisprudenziale che già con Paolo aveva sottolineato la priorità del *reficere* sulla realizzazione di una *nova opera*:

D. 50, 8, 7 (Paul. 1 *sent.*): ... *Nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit, vetera ex hac reficienda sunt.*

Il giurista precisava infatti che, se non c'era una destinazione specifica del legato alla realizzazione del *novum opus*, le somme dovevano essere destinate alla *refectio*. Callistrato però, diversamente da Paolo, non solo precisa che anche nel caso di destinazione generica a una nuova opera doveva prevalere la finalità della conservazione – in sintonia con la linea imperiale –, ma pone più propriamente l'accento sulla *tutela* dell'*opera*. Mentre infatti il *reficere* sottintende, come la *restauratio*, la rimessa in efficienza o la ricreazione, sottolineando una finalità insieme ricostruttiva e politica di rinnovamento o trasformazione di monumenti per esaltarne, con la continuità della tradizione, il committente o l'imperatore¹⁹, il termine *tutela* pare significare più modestamente un'attività di manuten-

¹⁷ Sottolinea questo aspetto Bonini 1964, il quale evidenzia come la parte finale del frammento, da *scilicet* in poi, contenga un chiarimento personale del giurista, «preoccupato della generalizzazione d'una soluzione legata a presupposti variabili per ogni caso».

¹⁸ Testimonia dell'attenzione di Antonino Pio per una attiva politica edilizia l'*Historia Augusta* (*Vita Pii* 4, 10 e 8, 4), su cui vd. *infra* nel testo.

¹⁹ L'attività del *reficere* andava dunque realizzata dove esistesse piena disponibilità di fondi e limitatamente a quei centri ove realmente mancassero edifici o questi fossero andati distrutti. In proposito si deve ad Adriano, con riferimento all'area asiatica (epistola *Ad Stratonicenses Hadrianopolitas* del 127), l'obbligo della *refectio* coattiva degli edifici crollati e pericolanti (dalla quale il proprietario poteva liberarsi con l'alienazione della costruzione), ripreso poi in D. 1, 18, 7 di Ulpiano (3 *opin.*), che demandava ai *praesides provinciarum* di imporre ai proprietari la ricostruzione degli edifici pericolanti,

zione, ancor meno esosa del *reficere* e da proporre ai progetti di nuove costruzioni. Del limitato ricorso a questa particolare e più circoscritta forma di intervento nel campo dell'edilizia pubblica reca traccia anche lo scarso utilizzo del termine *tutela*²⁰. Un accenno troviamo soltanto in Plinio il Giovane che, in un'epistola a Gallo, riferendosi alla propria villa affermava come essa necessitasse di una *non sumptuosa tutela*²¹. Il ricorrere nel frammento di Callistrato di entrambe le espressioni, *tutela* e *reficere*, indicanti una linea contenitiva negli indirizzi economici seguiti, testimonia di quali fossero le principali scelte di politica edilizia dell'imperatore nelle province. La natura stessa del *De cognitionibus* e le probabili origini greche di Callistrato fanno presupporre che le indicazioni fossero rivolte soprattutto ad aree provinciali, probabilmente dei territori orientali, al fine di risolvere crisi locali nate da sperperi economici prodotti dalla *aemulatio municipalis*²².

operazione accollata ai fondi pubblici ricavati dalla vendita dell'immobile in caso di mancato adempimento dell'obbligo.

²⁰ Sottolinea come il termine *tutela* trovasse poca applicazione nel campo dell'edilizia pubblica Bosso 2006, 280, il quale rileva come di esso non si trovi traccia né nella trattatistica in materia, come il *De architectura* di Vitruvio, o in opere di erudizione, come il *De lingua latina* di Varrone, né nei testi giuridici. Questi, come visto, intorno alla metà del I secolo d.C. si erano rivolti più che altro a limitare, con i *Sc. Hosidianum* e *Volusianum*, le demolizioni *negotiandi causa* al fine di mantenere il decoro urbano da un lato e di frenare le speculazioni dall'altro. Il concetto di restauro di un immobile, per noi moderni sufficientemente chiaro, nell'antichità dava invece luogo a problemi, in quanto spesso veniva confuso con quello di ricostruzione. Nell'antichità, infatti, la ricostruzione di un edificio pubblico distrutto si configurava in parte come tale, ma in parte anche come restauro in quanto, per le difficoltà di reperimento e di trasporto del materiale per l'edilizia, nella ricostruzione venivano riutilizzati fino all'esaurimento tutti gli inerti giacenti nel circondario e ancora utilizzabili. Si trattava, dunque, di un lavoro di tipo misto, nello stesso tempo di reimpiego dell'esistente e di ricostruzione *ex novo*, una filosofia edilizia che si sviluppò particolarmente in età tardoantica, quando ci si trovò di fronte da un lato a una imponente presenza di manufatti provenienti dei secoli passati, dall'altro alla difficoltà di sostenere gli alti costi di reperimento di nuovi materiali edilizi. Così Piacente 2012, 377-387.

²¹ Plinio, *Ep.* 2, 17, 15: *C. Plinius Gallo suo. Miraris cur me Laurentinum vel (si ita mavis), Laurens meum tanto opere delectet; desines mirari, cum cognoveris gratiam villae, opportunitatem loci, litoris spatium ... Villa usibus capax, non sumptuosa tutela. [4] Cujus in prima parte atrium frugi, nec tamen sordidum; deinde porticus in D litterae similitudinem circumactae, quibus parvola sed festiva area includitur ... Inde baline cella frigidaria spatiosa et effusa, cujus in contrariis parietibus duo baptisteria velut ejecta sinuantur, abunde capacia si mare in proximo cogites. Adjacet unctorium, hypocauston, adjacet propnigeon balinei, mox duae cellae magis elegantes quam sumptuosae; cohaeret calida piscina mirifica, ex qua natantes mare aspiciunt, [12] nec procul sphaeristerium quod calidissimo soli inclinato iam die occurrit.*

²² Così Bosso 2006, 277.

La situazione economica dell'Asia minore, a partire dalla prima metà del II secolo, non era infatti particolarmente florida²³. Il benessere economico restava appannaggio di pochi e soprattutto nelle città si manifestava una sproporzione evidente tra i mezzi a disposizione e le crescenti esigenze, soprattutto in campo edilizio, che si intendeva soddisfare. Abbiamo conoscenza ad esempio, attraverso la corrispondenza tra Plinio e Traiano e i discorsi di Dione di Prusa, delle difficoltà cui erano andate incontro le città della Bitinia, che nei loro programmi edilizi avevano sperperato le finanze della comunità²⁴. Si veniva pertanto a creare una sorta di contrasto tra ricaduta sociale e convenienza economica dell'*opera publica*. Ad ovviare a questi inconvenienti si dirige appunto la politica edilizia e più in generale economica di Antonino Pio, che si rivolge a privilegiare la manutenzione del bene economico esistente rispetto a una nuova realizzazione, dando prevalenza a un'attenta valutazione delle risorse finanziarie da impegnare secondo una precisa scala di possibilità di intervento, di cui fornisce precisa rappresentazione il frammento di Callistrato in esame.

Numerose altre testimonianze documentano dei ripetuti interventi correttivi posti in essere in campo edilizio da Antonino Pio. Nella medesima linea di tendenza volta a un contenimento delle spese per attività edilizia si colloca, in particolare, un suo successivo rescritto. In esso l'imperatore sanciva il principio fondamentale che la promessa di costruzione di un'opera pubblica non dovesse portare alla *paupertas* e alla rovina del donante:

D. 50, 12, 9 (Mod. 4 *diff.*): *Ex pollicitatione, quam quis ob honorem apud rem publicam fecit, ipsum quidem omnimodo in solidum teneri: heredem vero eius ob honorem quidem facta promissione in solidum, ob id vero, quod opus promissum coeptum est, si bona liberalitati solvendo non fuerint, extraneum heredem in quintam partem patrimonii defuncti, liberos in decimam teneri divi Severus et Antoninus rescripserunt. Sed et ipsum donatorem pauperem factum ex promissione operis coepti quintam partem patrimonii sui debere divus Pius constituit.*

Riprendendo una precedente disposizione traiana in proposito, riguardante la promessa di opere alla città *ob honorem*²⁵, il giurista richiama

²³ In quell'area si palesava infatti l'apparire dei primi sintomi di una crisi economica che si delineava con i segni di una forte frattura tra la ricchezza dei ceti medio-alti urbanizzati e la situazione delle campagne, dove la popolazione contadina era in forte difficoltà a causa della pressione fiscale esercitata dal potere centrale.

²⁴ Numerose sono le attestazioni di come diverse opere pubbliche nelle città di Nicea e Nicomedia non fossero state completate o fossero divenute presto fatiscenti per l'inadeguatezza dei fondi a disposizione. In proposito cf. Gros - Torelli 1988, 382.

²⁵ Si tratta della disposizione ricordata in D. 50, 12, 14 (Pomp. 6 *epist. et var. lect.*). In essa si stabiliva il principio che la *pollicitatio honoris causa* era dovuta *in solidum*

dapprima una disposizione di Severo e Caracalla²⁶ la quale stabiliva che, in caso di difficoltà nella realizzazione dell'opera intrapresa, gli eredi estranei del *pollicitator* rispondono con un quinto di quanto loro assegnato *mortis causa*, mentre i figli eredi debbono rinunciare a favore della città alla decima parte del patrimonio ereditario. Nel frammento Modestino sottolineava poi, richiamando una disposizione di Antonino Pio, come il donante, depauperato dalla realizzazione dell'opera iniziata, dovesse in ogni caso lasciare la quinta parte del suo patrimonio²⁷.

La disposizione dunque, se da un lato mostra l'attenzione per la conservazione dei patrimoni e per la riduzione delle spese eccessive dettate da meri intenti emulativi, dall'altro non manca però di evidenziare l'interesse riservato alle finanze cittadine e al perseguimento di una politica edilizia che, pur non prosciugando le ricchezze private, consenta alle città di giovare di queste al fine della realizzazione di nuove opere²⁸.

tanto dal promittente quanto dal suo erede. Nel brano peraltro Pomponio, nel commentare la disposizione traiana, aveva cura di precisare come, in caso di opera intrapresa ma non completata per morte del *pollicitator*, l'erede estraneo avesse la possibilità di scelta tra il completare l'opera e il corrispondere alla città la quinta parte del patrimonio ereditario, mentre i figli eredi potessero liberarsi rinunciando alla decima parte del patrimonio secondo la disposizione di Antonino Pio.

²⁶ In apertura del frammento Modestino ricorda, in sintonia con la disposizione traiana in proposito (D. 50, 12, 14), come in linea di principio per l'esecuzione dell'opera promessa fossero tenuti *in solidum* tanto il promittente quanto il suo erede.

²⁷ Ampia discussione del testo di Modestino D. 50, 12, 9 in relazione a D. 50, 12, 14 in Lepore 2005, 45-113, il quale affronta i diversi nodi problematici posti dai due frammenti, specie in relazione all'unità sostanziale della loro trattazione.

²⁸ Osserva Bosso 2006, 280, come la donazione *ob honorem* o gratuita costituisse un correttivo e vero motore finanziario, tanto da essere considerata necessaria anche se comunque subordinata alla sussistenza di effettive risorse del donante. Gli indirizzi di politica economica seguiti da Antonino Pio corrispondono dunque al problema della effettiva carenza di risorse da destinare al sostentamento e alla realizzazione di opere urbanistiche all'interno delle città delle province. Certo non mancano attestazioni di una certa disponibilità dell'imperatore a impegni economici più gravosi. Un accenno all'utilizzo di risorse da parte di Antonino Pio per completare opere avviate dai suoi predecessori è fatto nella *Historia Augusta*: SHA, Ant. Pius 4, 10: *Et ad opera Hadriani plurimum contulit et aurum coronarium, quod adoptionis suae causa oblatum fuerat, Italiciis totum, medium provincialibus reddidit*. SHA, Ant. Pius 8, 4: *Multas etiam civitates adiuvit pecunia, ut opera vel nova facerent vel vetera restituerent, ita ut et magistratus adiuvaret et senatores urbis ad functiones suas*. La fonte peraltro (oltretutto essa non è coeva al periodo considerato, anzi successiva al *De cognitionibus* in quanto attribuibile alla fine del IV-V sec.) si colloca in una prospettiva diversa da quella del frammento di Callistrato. Mentre infatti questo riguarda gli interventi privati a favore dell'edilizia pubblica, il brano dell'*Historia Augusta* si riferisce a iniziative condotte direttamente dall'imperatore con fondi statali e si inserisce nell'insieme delle realizzazioni attuate in Italia durante il suo Principato. Nella stessa ottica si colloca il brano di Elio Aristide, che nella sua *Eis Romanen* (94) celebra in tono encomiastico la magnificenza delle città

D'altra parte a riprova delle reali difficoltà della situazione economica che con i propri provvedimenti l'imperatore si volgeva ad affrontare stanno le modalità delle effettive realizzazioni testimoniate dalle opere attuate durante il suo Principato²⁹. È in particolare l'edilizia civile a dimostrare la piena convergenza tra quanto disposto dal rescritto riportato da Callistrato e le scelte operate in concreto. Gli interventi sono attuati per lo più in spazi della città che già da tempo hanno assunto una loro connotazione precisa, senza stravolgerne gli assetti o cambiarne la destinazione urbanistica, operando per il completamento o il ripristino di realizzazioni già esistenti mediante investimenti attuati con precisa attenzione alla effettiva esistenza di reali disponibilità economiche.

Sono però gli ultimi anni del regno di Antonino Pio a segnare un più marcato rallentamento. Sul finire del suo Principato si assiste da parte dell'imperatore a una sorta di presa d'atto della gravità della situazione economica, e il *tutari* e il *reficere* assumono ormai il ruolo di linee chiave della sua politica edilizia in attesa dell'ultimo slancio, sia pur sostanzialmente fittizio, dell'età severiana³⁰.

Alla fine del III secolo d.C., infatti, la lunga fase, prima di declino e poi di dissoluzione, dell'impero romano non poteva non incidere sull'assetto urbano ed edilizio. Le città, soprattutto quelle di più antica fondazione, versavano in una situazione di grave decadenza ed erano perciò bisognose di rilevanti e costosi lavori di ripristino, in specie dell'edilizia pubblica, riportando in primo piano il tema del restauro di quel patrimonio. Alla disciplina delle modalità di intervento ritenute più idonee si dirige la legislazione tardoimperiale che, riprendendo le linee della politica di Antonino Pio in materia, si rivolge, nell'impiego delle risorse pubbliche prima ancora che di quelle private (cui non accenna), verso una linea di conservazione dell'esistente piuttosto che a nuove realizzazioni³¹.

Tuttavia fino al IV secolo la documentazione riguardante la normativa sul restauro degli edifici pubblici è molto carente. Solo nel V secolo

dell'Impero abbellire con opere e monumenti, a sottolineare il benessere e la condizione privilegiata del Principato di Antonino Pio.

²⁹ Queste fanno quasi esclusivo riferimento a interventi su manufatti preesistenti: completamenti, restauri, cambi di destinazione, modifiche a singole parti costituiscono gli interventi prevalenti realizzati in quest'epoca. In proposito per un attento riscontro, attraverso l'esame delle risultanze materiali, delle linee di politica edilizia seguite durante il Principato di Antonino Pio nelle diverse parti dell'Impero cf. Bosso 2006, 281-285.

³⁰ Per la politica edilizia in età severiana e i provvedimenti normativi adottati cf. Guidobaldi 2000, 315-321; Nasti 2006, 161-224.

³¹ Affrontano l'esame degli orientamenti della normazione tardoimperiale in materia edilizia Janvier 1969; De Dominicis 1975, 119-141; Murga 1979a, 239-263, e 1979 b, 307-36; Lizzi Testa 2001, 671-707.

il *Codex Theodosianus* registra in un titolo specifico (il 15, 1: *de operibus publicis*) un elenco di ben 53 costituzioni imperiali relative agli edifici pubblici e alla loro manutenzione. La maggior parte di esse tocca vari problemi, per lo più di carattere generale, relativi alla costruzione di opere di pubblica utilità. Delle 53 costituzioni il Codice di Giustiniano ne riporta 23 nell'omologo titolo (8, 11: *de operibus publicis*), con l'ultima mutila³².

Ebbene va rilevato in proposito che dieci delle costituzioni 'teodosiane' sono distribuite in un arco cronologico di circa quarant'anni (dal 365 al 406), ma soprattutto che esse trattano ripetutamente di un unico argomento, che costituiva evidentemente un problema molto sentito ancora nel IV secolo, ma proveniente dai secoli passati: esse insistono infatti in maniera quasi ossessiva sul concetto secondo cui, prima di procedere a nuove costruzioni, si doveva obbligatoriamente provvedere al restauro di quelle già esistenti, che eventualmente avessero avuto bisogno di tale tipo di intervento³³.

Di queste linee di tendenza reca particolare testimonianza una disposizione di Valentiniano I, emanata intorno al 364, i cui riflessi hanno trovato larga incidenza durante il periodo di carica del *praefectus urbi Volusianus Lampadius* (365). A questi è ascritto un ambizioso piano di ristrutturazione urbanistica dell'Urbe, atto a ricreare l'aspetto monumentale della città, tentando di valorizzarne l'ormai perduta centralità. Tale progetto, sebbene condotto su un piano «strettamente personalistico»³⁴ (Volusiano, secondo il racconto di Ammiano, giunse addirittura a ristrutturare edifici antichi per potersene attribuire la costruzione attraverso opportune epigrafi commemorative³⁵), corrispondeva agli intenti del Senato di Roma, sensibile all'idea di restituire i fasti dell'antica capitale. Le ambizioni del prefetto trovavano tuttavia un argine preciso nella disciplina stabilita da Valentiniano I³⁶. Questa disponeva infatti un divieto

³² Sulla normativa del Codice Teodosiano cf. Bottiglieri 2009 e 2010, 130 ss.

³³ Dopo questa prima fase dedicata al ripristino del patrimonio edilizio pubblico presente, ma prima ancora di procedere alla costruzione di nuove opere pubbliche, era indispensabile completare manufatti lasciati incompiuti, per i motivi più vari, da altri. Facevano eccezione le costruzioni di nuovi templi (CTh. 15, 1, 3 del 326), nonché le strutture per il ricovero di animali (CTh. 15, 1, 16 del 365) e gli *horrea* secondo CTh. 15, 1, 17 sempre del 365.

³⁴ Sottolinea questo aspetto Biavaschi 2018, partic. 55-70, che ricostruisce il progetto e la figura di Volusiano, cercando di individuare le ragioni dell'insuccesso della sua iniziativa e della sua prematura rimozione.

³⁵ Amm. Marc. 27, 3, 7-10.

³⁶ Sulle tendenze dell'imperatore in materia edilizia cf. Andreotti 1931, 456-516; Baldini 1979, 568-82.

reciso, espresso in maniera sintetica ma severa (poi ribadito in varie costituzioni risalenti proprio a quegli stessi anni), di costruire nuovi edifici a spese pubbliche:

CTh. 15, 1, 11: *Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Symmachum praefectum Urbi*³⁷. *Intra urbem Romam aeternam nullus iudicum novum opus informet, quotiens serenitatis nostrae arbitria cessabunt. Ea tamen instaurandi, quae iam deformibus ruinis intercidsisse dicuntur, universis licentiam damus.* Dat. VIII kal. iun. Philippis divo Ioviano et Varroniano cons. (364 mai. 25).

Secondo il disposto della costituzione gli amministratori dovevano, dunque, limitarsi a restaurare con i fondi pubblici i monumenti antichi, la cui manutenzione già richiedeva risorse difficilmente reperibili, senza intraprendere nuove iniziative. Si trattava, come visto, di una linea di tendenza non nuova, che trovava un riscontro significativo nella stessa legislazione di Valentiniano I, a sottolineare il radicamento di quell'orientamento. La costituzione in CTh. 15, 1, 15, emanata da Valentiniano a Milano nel febbraio 365, ribadiva infatti, in modo stringato ma deciso, che bisognava anteporre la ristrutturazione di antichi edifici alla realizzazione di nuove opere:

CTh. 15, 1, 15: *Idem aa. ad Dracontium. Lex sancientibus nobis rogata est, quae iudices omnes et rectores provinciarum edicto suo adque auctoritate cohibet aliquid novi operis adripere, priusquam ea, quae victa senio fatiscerent, repararent. Quae nunc etiam credidimus repetenda.* Dat. XIII kal. mar. Mediolano Valentiniano et Valente aa. cons. (365 feb. 16).

Al rigoroso divieto così stabilito erano ammesse poche eccezioni³⁸. In particolare la costituzione in CTh. 15, 1, 17, diretta al *consularis Piceni*, specchio della politica in campo edilizio di Valentiniano I, ammetteva solo precise deroghe. Essa consentiva infatti di costruire a spese pubbliche unicamente ricoveri per le bestie e granai:

CTh. 15, 1, 17: *Idem aa. ad Valentinianum consulem Piceni. Si quid sinceritas tua his urbibus, quibus praeest, putaverit deferendum, instaurare antiquum opus rectius poterit quam novum inchoare. Sane si quid reparationi alicuius operis postulandum erit, non in pecunia, sed in ipsis speciebus postulare te par est. Si loca aliqua indigent novis stabulis aut horreis, videris exaedificare etiam, si emolumenta publica adverteris postulare.* Dat. prid. non. octob. Valentiniano et Valente aa. cons. (365 oct. 6).

³⁷ Si tratta di Lucio Aurelio Aviano Simmaco, padre di Q. Aurelio Simmaco e *praefectus urbi* nel 364-365 sotto Valentiniano I, prima di Volusio Lampadio. Cf. PLRE I, 869.

³⁸ In proposito Biavaschi 2018, 56.

Una linea di tendenza, quella evidenziata dalle disposizioni di Valentiniano I, che, pur risalendo all'antico, trovava nuove giustificazioni negli aspetti propri del tardo impero. Se infatti da un lato i provvedimenti imperiali – secondo l'impostazione tradizionale del Mazzarino³⁹ – corrispondevano alle istanze di una parte della popolazione romana «avvilita dalla sconsiderata politica di demolizioni e nuove edificazioni portate avanti dai prefetti», dall'altro essi venivano incontro alle istanze dell'aristocrazia romana, interessata alla realizzazione di lavori di restauro strettamente legati al recupero degli antichi valori e dei tradizionali monumenti della Roma pagana più che al fervore costruttivo che segnava la nascita di una nuova Roma (da attribuirsi piuttosto alla componente cristiana)⁴⁰. Valentiniano, in ultima analisi, avrebbe continuato a seguire la linea degli imperatori precedenti, risalente al principato, indirizzata all'emanazione di provvedimenti che sostanzialmente proteggevano le opere pubbliche antiche dallo spoglio e dalla distruzione che avevano caratterizzato soprattutto il III secolo. Non meraviglia dunque il fallimento del progetto di recupero e rilancio urbanistico portata avanti dal prefetto *Volusianus Lampadius Volusianus* narrato da Ammiano:

Amm. Marc. 27, 3: *Advenit post hunc urbis moderator Lampadius ex praefecto praetorio, homo indignanter admodum sustinens si, etiam cum spueret, non laudaretur, ut id quoque prudenter praeter alios faciens ... [7] Vanitatis autem eius exemplum, ne latius evagemur, hoc unum sufficere ponere leve quidem sed cavendum iudicibus. Per omnia enim civitatis membra, quae diversorum principum exornantur impensae, nomen proprium inscribebat, non ut veterum instaurator sed conditor ... [10] Aedificia erigere exorientis nova... non ex titulis solitis parari iubebat impensas sed, si ferrum quaerebatur aut plumbum aut aes aut quicquam simile, apparitores immittebantur, qui velut ementes diversa raperent species, nulla pretia persolvendo ...*

Volusianus mirava a procurarsi notorietà secondo modalità tipiche della tradizione romana, ossia attraverso la realizzazione di monumenti architettonici, ma contrarie alle aspirazioni e alle linee che guidavano la politica imperiale nell'età considerata. Egli puntava infatti a un riassetto urbanistico profondo, che prevedeva il ricorso a procedure a dir poco ambigue (attraverso il recupero forzoso dei mezzi necessari), ma

³⁹ Mazzarino 1974, 398 ss. e 416 ss., che riconduce le costituzioni in C.Th. 15, 1, 11 e 12 alla polemica sollevata dall'anonimo poeta cristiano contro le eccessive demolizioni favorite dal *furor aedificandi* di alcuni prefetti tra cui Avianus Simmacus, predecessore di Volusiano Lampadio.

⁴⁰ Per tale interpretazione cf. Cracco Ruggini 1979, 3 ss. 90, 100 ss.; Lizzi Testa 2001, 671 ss., e 2004, 62 ss., 71, 340 ss.

che consentissero nuove edificazioni (*aedificia erigere exoriens nova*) più che semplici restauri di monumenti esistenti⁴¹. Di qui la rimozione senza terminare l'anno di carica e la sostituzione con Viventius, funzionario di origine pannonica che godeva della fiducia dell'imperatore⁴².

Nonostante l'ambizione di funzionari, interessati a guadagnare fama attraverso complessi programmi edilizi, e le effettive esigenze di nuove infrastrutture essenziali alla collettività orientassero verso programmi più incisivi, le linee di politica edilizia seguite dal potere imperiale nel corso del tardo impero non si discostarono dagli indirizzi espressi dalla legislazione di Valentiniano, anzi ne confermarono gli orientamenti. In particolare una costituzione del 380, indirizzata da Tessalonica a Giuliano, prefetto dell'Egitto, dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, stabilì con puntualità che il governatore provinciale dovesse destinare ben due terzi dei finanziamenti disponibili al restauro di edifici che *vel incuria vel vetustate* si trovassero in precarie condizioni, mentre solo un terzo poteva essere riservato a nuove costruzioni:

CTh. 15, 1, 20: *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Iuliano praefecto Aegypti. Iudex, qui ad provinciam fuerit destinatus, duas partes vel incuria vel vetustate collapsas ad statum pristinum nitore adducat adque tertiam construat novitatis, si tamen famae et propriis cupit laudibus providere.* Dat. XVI kal. april. Thessalonicae Gratiano a. V et Theodosio a. I cons. (380 mar. 17).

Più avanti gli imperatori Arcadio e Onorio nel 395, per evitare che in conseguenza di vetustà potessero cadere in degrado i centri cittadini, stabilirono che un terzo dei canoni di locazione dei fondi delle città fossero destinati al restauro delle mura e delle terme che avessero urgente necessità di interventi, a conferma delle linee di tendenza evidenziate della politica edilizia imperiale:

CTh. 15, 1, 32: *Impp. Arcadius et Honorius aa. Eusebio comiti sacrarum largitionum. Ne splendidissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de re ditibus fundorum iuris rei publicae tertiam partem reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni deputamus.* Dat. XI. kal. iul. Mediolano, Olybrio et Probino cons. (395 giu. 21).

⁴¹ In tal senso Biavaschi 2018 62, che evidenzia come «Ammiano, pur criticando sarcasticamente il prefetto per la sua abitudine di apporre sui monumenti restaurati il proprio nome come se fosse il costruttore, pone in primo piano, prima di menzionare l'opera di restauro, il fatto che Volusiano fece erigere anche nuovi edifici».

⁴² Cf. PLRE I, 972.

Alcuni giorni dopo gli stessi imperatori impartivano analoghe disposizioni, con la medesima quota di riserva, ancora una volta per il ripristino delle mura urbane⁴³.

Una linea costante di tendenza, quella evidenziata, che ha una sua involuzione soltanto sul finire dell'età tardoimperiale. Se si guarda infatti al Codice giustiniano si può rilevare come nessuna delle 10 costituzioni contenute nel Codice Teodosiano che stabilivano la precedenza da dare ai restauri rispetto alle nuove costruzioni⁴⁴ risulti recepita in quel codice. Ciò potrebbe risultare conseguenza di una diversa linea di tendenza affermata nel VI secolo, volta a privilegiare le nuove costruzioni «abbandonando le vecchie ad un degrado fatalmente inarrestabile»⁴⁵. Ma questo orientamento, che teneva conto forse della maggiore receniorità di Costantinopoli e di altre città orientali rispetto a quelle occidentali, giunge solo a conclusione di un percorso costante che aveva portato all'elaborazione di una normativa apposita, come quella contenuta nel Codice Teodosiano, le cui disposizioni rigorose e cogenti segnano piuttosto una precisa urgenza che aveva caratterizzato l'età tardoantica: quella di procedere al ripristino di immobili pubblici che il passare del tempo aveva portato a un evidente stato di degrado, preservando le tracce di una funzionalità e di una civiltà ineguagliata.

BIBLIOGRAFIA

- | | |
|----------------|---|
| AA.VV. 2000 | AA.VV., <i>Roma Imperiale. Una metropoli antica</i> , a cura di E. Lo Cascio, Roma, 2000. |
| Andreotti 1931 | R. Andreotti, Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I, <i>NRS</i> 15 (1931), 456-516. |
| Baldini 1979 | A. Baldini, Su alcune costituzioni di Valentiniano I <i>De operibus publicis</i> (364-365 d.C.), <i>SDHI</i> 45 (1979), 568-82. |

⁴³ CTh. 15, 1, 33 del 5 luglio 395: *Idem aa. Have, Vincenti, karissime nobis. Praecipua nobis cura est, ne aut provinciales nostri superindictionibus praegraventur aut opera publica pereant vetustate collapsa. Singuli igitur ordines civitatum ad reparationem moenium publicorum nihil sibi amplius noverint praesumendum praeter tertiam portionem eius canonis, qui ex locis fundisque rei publicae quotannis conferris solet, sicut divi parentis nostri Valentiniani senioris deputavit auctoritas*. Dat. III non. iul. Mediolano Olybrio et Probino cons. (395 iul. 5).

⁴⁴ CTh. 15, 1, 3; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 27; 29; 35.

⁴⁵ In tal senso Piacente 2012, 385.

- Bencardino 2015 M. Bencardino, Consumo di suolo e sprawl urbano. Drivers e politiche di contrasto, *BSGI* 8 (2015), 217-237.
- Biovaschi 2018 P. Biavaschi, *Avida Cupiditas. Profili giuridici degli acquedotti romani pubblici nel tardo antico*, Milano 2018.
- Bonini 1964 R. Bonini, *I «libri de cognitionibus» di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, I, Milano 1964.
- Bosso 2006 F. Bosso, Della tutela più che della opera nova. La politica delle costruzioni in Asia Minore nell'età di Antonino Pio, *Polis* 2 (2006), 277-286.
- Bottiglieri 2009 A. Bottiglieri, *Il I titolo del XV libro del Codice teodosiano: De operibus publicis*, Salerno 2009.
- Bottiglieri 2010 A. Bottiglieri, La tutela dei beni artistici e del decoro urbano, *Teoria e Storia del Diritto Privato* 3 (2010), 1-28.
- Buongiorno 2010 P. Buongiorno, CIL X 1401 e il *senatus consultum* 'Osidianum', *IURA* 58 (2010), 234-251.
- Cracco Ruggini 1979 L. Cracco Ruggini, Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394 d.C.). Per una reinterpretazione del *Carmentis contra paganos*, *MAL* 8.23.1 (1979).
- Crogiez-Pétrequin - Jaillette 2012 S. Crogiez-Pétrequin - P. Jaillette, *Société, économie, administration dans le Code Théodostien*, Lille 2012.
- De Dominicis 1975 M. De Dominicis, Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normative du bas empire, *AARC* (1975), 119-141.
- Franchini 2016 L. Franchini, La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana, in L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, Napoli 2016, 693-736.
- Gros - Torelli 1988 P. Gros - M. Torelli, *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*, Roma - Bari 1988.
- Guidobaldi 2000 F. Guidobaldi, Architettura e urbanistica. Dalla città-museo alla città santa, in AA.VV., *Roma Imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 2000, 315-321.
- Iovino 2015 G. Iovino, L'Italia consumata. Configurazioni e tendenze del *Land take*, *BSGI* 8 (2015), 491-514.
- Janvier 1969 Y. Janvier, *La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics*, Aix en Provence 1969.
- Lepore 2005 P. Lepore, «*Rei publicae polliceri*». Un'indagine giuridico-epigrafica, I, Milano 2005 (2012²).
- Lizzi Testa 2001 R. Lizzi Testa, Paganesimo politico e politica edilizia. La cura urbis nella tarda antichità, *AARC* 13 (2001), 671-707.
- Lizzi Testa 2004 R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004.

- Mazzarino 1974 S. Mazzarino, Il carmen *Contro i pagani* e il problema dell'Era costantiniana, in *Antico Tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari 1974, 398-465.
- Murga 1976 J.L. Murga, Especulación y venta de material artístico procedente de edificios públicos en la legislación Romana, in *Libro Homenaje a Ramón M. Roca Sastre*, I, Madrid 1976, 153-187.
- Murga 1979 J.L. Murga, El espolio y deterioro de los edificios publicos en la legislación post-costantiniana, *AARC* (1979), 239-263.
- Murga 1979b J.L. Murga, Delito e infracción urbanística en las constituciones bajo-imperiales, *RIDA* 26 (1979), 307-336.
- Nasti 2006 F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, I, *Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006.
- Piacente 2012 D.V. Piacente, La legislazione sul restauro e ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico. Appunti per una ricerca, *Studia antiqua et archeologica* XVIII (2012), 377-387.
- Puliatti 1992 S. Puliatti, *Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992.
- Robinson 2000 O.F. Robinson, *Ancient Rome: City Planning and Administration*, London 1992.
- Rotondi 1912 G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912.
- Sargenti 1983 M. Sargenti, La disciplina urbanistica a Roma nella normativa tardo-repubblicana e imperiale. La città antica come fatto di cultura, in *Atti del Convegno Como-Bellagio 1979*, Como 1983, 265-284.
- Sargenti 1992 M. Sargenti, Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'Impero e tecniche normative, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano 1992, 637-655.
- Talamanca 1976 M. Talamanca, Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, in G.G. Archi, *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974)*, Milano 1976, 146-159.
- Voci 1967 P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967.
- Wallace-Hadrill 2000 A. Wallace-Hadrill 2000, Case e abitanti a Roma, in AA.VV., *Roma Imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma, 2000, 173-220.

